



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crld.sicilia01@figc.it](mailto:crld.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°312 TFT 28 del 19 febbraio 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia, nella riunione del giorno 19 febbraio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 46/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE CIARAMITARO (Presidente della A.S.D. Città di Carini)

A.S.D. CITTA' DI CARINI

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 5941/85 pfl 18-19 MS/CS/gt del 13 dicembre 2018

Il sig. Salvatore Ciaramitaro, all'epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Città di Carini, per rispondere nella richiamata qualità: della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. con riferimento agli artt. 15 del C.G.S. e 30 comma 2 dello Statuto Federale per avere, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale e in violazione della clausola compromissoria, chiesto, con ricorso depositato il 26 luglio 2017, al Giudice di Pace di Palermo l'emissione di una ingiunzione di pagamento a carico della Polisportiva Dilettantistica Iccarense, di euro 4.124,57, oltre interessi e spese di giudizio a saldo della fattura n.5 del 16 maggio 2016 relativa al pagamento asseritamente dovuto, per l'utilizzo per il Campionato Giovanissimi Regionali della struttura Sportiva "Pasqualino Stadium" di Carini e degli annessi servizi, nella stagione sportiva 2015/2016 dal 4 ottobre 2015 al 23 marzo 2016.

La Società A.S.D. Città di Carini per rispondere a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2017/2018 dal proprio Presidente e legale rappresentante in narrativa.

All'udienza dibattimentale odierna è comparso il sig. Salvatore Ciaramitaro, in proprio e n.q., il quale ha chiesto il proscioglimento e in subordine l'applicazione del minimo edittale delle sanzioni.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi dodici di inibizione ed € 500,00 di ammenda a carico del sig. Salvatore Ciaramitaro; Ammenda di € 500,00 e punti tre di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società A.S.D. Città di Carini.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta accertato che il sig. Salvatore Ciaramitaro per ammissione dallo stesso fattane al rappresentante della Procura aveva stipulato un accordo verbale con la Polisportiva Iccarense in base al quale a quest'ultima veniva concesso, gratuitamente, per la stagione sportiva 2015/2016 l'utilizzo del campo di gioco in uso alla A.S.D. Città di Carini e datole in concessione dal Comune di Carini.

In particolare detto accordo prevedeva che la Pol. Iccarense potesse utilizzare detto impianto una volta la settimana per gli allenamenti e la domenica per la disputa delle partite interne relative al Campionato Giovanissimi Regionale a cui la stessa partecipava. A fronte di tale utilizzo la Pol. Iccarense si era impegnata a tesserare alcuni suoi giocatori con il Città di Carini.

Il sig. Ciaramitaro sostiene ancora che il d.i. venne richiesto dopo che la Pol. Iccarense, in violazione degli accordi raggiunti, aveva promosso una vertenza dinanzi alla commissione premi di preparazione per avere riconosciuto il premio di preparazione relativamente a n.5 calciatori che in virtù del suddetto accordo erano stati tesserati con l'ASD Città di Carini.

Dalla documentazione in atti tale ultima affermazione risulta però smentita dalla circostanza che la fattura n. 5 del 16 maggio 2016 di euro 4124,75, poi posta a base della richiesta del d.i. fu emessa in data anteriore al procedimento promosso dalla Polisportiva Iccarense dinanzi alla Commissione premi di preparazione, infatti quest'ultima istanza venne depositata solo in data 7 giugno 2016, mentre il d.i. viene richiesto in data 26.7.2017.

L'art. 30 dello Statuto Federale prevede al 2° comma che tutti i soggetti indicati nel comma 1 del medesimo articolo tra cui vanno ricomprese le Società e i suoi rappresentanti legali per il solo fatto di affiliarsi accettano i provvedimenti adottati dalla Federazione in materia tecnica, disciplinari ed economica impegnandosi, ove volessero adire alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia, alla preventiva autorizzazione del Consiglio Federale.

In ragione di quanto sopra è evidente che trattandosi di rapporti economici intercorrenti tra società entrambe appartenenti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, al cui interno non solo esistono organi competenti a comporre proprio le questioni economiche che dovessero insorgere tra società ad essa affiliate ma vi sono anche specifiche norme che consentono di recuperare i relativi crediti per cui una volta che il sig. Salvatore Ciaramitaro ha deciso di non volersi avvalere degli organi federali derogando, quindi, al vincolo di giustizia era suo precipuo onere richiedere preventivamente al Consiglio Federale l'autorizzazione ad adire le vie legali a nulla valendo, come causa giustificatrice, la circostanza che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il rapporto contrattuale tra le due società si fosse interrotto.

Pertanto in base alle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale ritenendo equo contenerle nel minimo edittale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l'art. 15 del C.G.S. dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

anni uno di inibizione ed euro 500,00 di ammenda al sig. Salvatore Ciaramitaro Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Città di Carini;

ammenda di € 500,00 e punti tre di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società A.S.D. Città di Carini a titolo di responsabilità diretta per quanto addebitato al proprio Presidente.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 febbraio 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI